



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Corso Vittorio Emanuele,9
07024 La Maddalena (SS)
P.IVA / C.F. 02346160902 Tel. 0789 708699
email: info@unionegallura.it P.E.C. info@pec.unionegallura.it
<http://www.unionegallura.it>

Ufficio: ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO N.4 DEL 13-05-2022

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICONOSCIMENTO
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO
DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021.**

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U., ogni Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando, nel caso, quelle che devono essere alienate;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2,

accertato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai percepimenti dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Gallura nr. 10 del 29.07.2021 si dà atto dell'assenza di società partecipate in seno all'Ente;
- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

dato atto che:

- dall'esame ricognitivo effettuato, l'Unione dei Comuni Gallura non risulta in possesso di partecipazioni;
- l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 indica che il consiglio ha competenza per: “organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

verificato che:

- il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario, dispone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società di capitali che controllano una qualsiasi impresa (anche non societaria) e per società cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici economici che controllano una società di capitali;
- il D.Lgs. 267/2000, art. 147-quater, punto 4, recita testualmente *“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica (predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)”*;
- il Bilancio consolidato è, pertanto, un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” ed ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

considerato che l'Unione dei Comuni Gallura non possiede società partecipate, pertanto non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 13-05-2022 Unione dei Comuni
Gallura

per i motivi espressi in premessa, che qui per intero si richiamano

- di dare atto dell'assenza di partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2021;
- di dare atto che l'Unione dei Comuni Gallura, non possedendo società partecipate, non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia effettuato tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

Il Responsabile del procedimento

PINI BARBARA

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
PINI BARBARA

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
PINI BARBARA